Avvocato Gabriele Licata

Corso Finocchiaro Aprile 15 -

90136 – Palermo Tel./fax n. 091/9767582

1el./lax n. 091/

Pec: avvocatolicata@pec.it

ILL.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

RICORSO

per il signor "...omissis..." rappresentato e difeso, giusta procura in calce al

presente atto, dall'avvocato Gabriele Licata (c. f. LCT GRL 84H21 A089 N) – fax

n. 091/9767582; PEC: avvocatolicata@pec.it - ed ex lege domiciliato presso la

Segreteria di codesto Tribunale;

contro

il MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro pro tempore;

per l'annullamento, previa sospensione, anche ex art. 56 c.p.a.,

- della determinazione n. 384663/2-11 di protocollo del 06/03/2023, con cui la

commissione per gli accertamenti psico-fisici del concorso per il reclutamento di

4.189 allievi carabinieri effettivi ha giudicato il ricorrente "INIDONEO", con

conseguentemente esclusione dal concorso;

- di tutti gli altri atti comunque presupposti, connessi o conseguenti a detto

provvedimento.

FATTO

Il ricorrente ha partecipato al concorso pubblico, per esami e titoli, per il

reclutamento di 4.189 allievi carabinieri, per i 1.247 posti destinati ai cittadini

italiani (art. 1, comma 1, lett. b) del bando) [All. 1].

Dopo aver superato la prova scritta di selezione e la prova di efficienza

fisica, il ricorrente è stato giudicato "INIDONEO" agli accertamenti psicofisici, per

la seguente causa «"...omissis..."» [All. 2].

1

La suindicata diagnosi tuttavia è errata, atteso che "…omissis…" risulta perfettamente idoneo ai sensi della direttiva tecnica sui criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare e degli elenchi allegati a tale decreto, così come confermano gli accertamenti, le visite e la relazione medico-legale dei consulenti tecnici di parte [All.ti 3, 4 e 5].

Tanto premesso, avverso il suindicato giudizio di non idoneità con conseguente esclusione dal concorso si propone ora ricorso, per i seguenti motivi di

DIRITTO

I. Il giudizio tecnico censurato è errato e non vi è dubbio che il Giudice Amministrativo possa sindacare i provvedimenti espressione di discrezionalità c.d. "tecnica" (da ultimo: Cons. Stato, Sez. IV, sentenze n. 1949/2015 e n. 2669/2014).

L'art. 2, comma 4, lett. j), del bando di concorso, tra i requisiti di partecipazione al concorso, richiede l'«idoneità psicofisica ... al servizio militare incondizionato, da accertare successivamente con le modalità di cui agli articoli 10 e 11» [All. 1].

Il successivo art. 10, comma 3 della *lex specialis*, stabilisce che gli accertamenti psicofisici saranno effettuati «*in base alla Direttiva tecnica per delineare il profilo dei soggetti giudicati idonei al servizio militare di cui al DM 04/06/2014*» [All. 1].

Tanto premesso, nel caso del ricorrente, l'Amministrazione ha errato nel diagnosticargli una «"...omissis..." » [All. 2].

Nonostante ciò, "...omissis..." è stato escluso dal concorso per tale causa.

Difatti, la direttiva tecnica, approvata con il D.M. 4 giugno 2014, del Ministero della difesa, tra le *"...omissis..."* »

Sennonché, il ricorrente non presenta alcuna delle suindicate imperfezioni.

Nonostante ciò, costui è stato escluso per «"...omissis..." » [All. 2], rientrante nell'ambito del "...omissis...", tale da determinare l'inidoneità del candidato

Tuttavia, tale diagnosi è errata, atteso che – come si dirà – il caso "...omissis..." rientra piuttosto nel codice "...omissis..." della medesima direttiva, che comporta l'attribuzione di un coefficiente 2 AV e quindi comporta l'idoneità del concorrente.

Sotto tale profilo, la determinazione gravata è illegittima.

II. I giudizi impugnati risultano errati e contraddetti da diverse valutazioni rese dai consulenti tecnici di parte, sia prima che dopo la diagnosi concorsuale [All.ti 3, 4 e 5].

Difatti, così come si evince dalla relazione medico-legale del dottor Butera [All. 4], che ha valutato la visita del 23 marzo 2023, svolta dal dottore Savatteri [All. 3] e la c.d. *"...omissis..."* si è sottoposto il 10 marzo 2023 [All. 5], il ricorrente è perfettamente idoneo

In particolare, il dr. Butera consulente di parte, ha osservato che: *Il quadro clinico sopra citato* è compatibile con l'arruolamento secondo quanto disposto dal D.M. 4 giugno 2014 del Ministero della Difesa e dalle tabelle 1 e 2 ad esso allegate, che recano l'elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare.

Ai sensi del D.M. 4 giugno 2014 del Ministero della Difesa tra le imperfezioni "...omissis..." ».

Sennonché, la direttiva precisa che «"...omissis..." ».

Ancora, l'elenco generale del D.M. 4 giugno 2014 al "...omissis...", compatibile con l'arruolamento.

Il "...omissis..." del medesimo elenco generale ricomprende le «"...omissis..." », a cui viene assegnato un coefficiente 3 – 4 AV – SG, incompatibile con l'arruolamento.

In sede concorsuale, il quadro del "...omissis..." è stato erroneamente ricompreso nel codice "...omissis..." del suddetto elenco, ma tale diagnosi risulta errata e non compatibile con le risultanze della visite "...omissis..." cui il paziente è stato sottoposto.

Utile rimarcare come il periziato non presenti, in atto, "...omissis..." che determina un profilo compatibile con l'arruolamento.

Si ricorda che:

"...omissis...".

Infatti alla visita si mette in evidenza che "...omissis..." [all. 3]

In conclusione, a seguito delle visite mediche effettuate, in conclusione: "in ragione di tale condizione non sussistono in atto controindicazioni allo svolgimento del Servizio di Istituto nelle Forze Armate intesa come l'efficienza psico-fisica ad espletare le specifiche attività del ruolo, non comportante danni alla salute per sé e pericolosità per terzi.

Visto il Decreto Ministeriale 14 giugno 2014 recante "Direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare" il quadro clinico presentato dal "...omissis..."

Le visite, esami e la relazione tecnica del medico legale di parte evidenziano tutte la manifesta erroneità ed illegittimità della determinazione gravata [all.ti 3, 4, e 5]

Tali valutazioni ed analisi evidenziano il vizio sintomatico dell'eccesso di potere, nella forma del difetto di istruttoria, al punto da rendere necessaria una verificazione o una consulenza tecnica d'ufficio, che possa definitivamente accertare l'erroneità e quindi l'illegittimità dei provvedimenti gravati.

Sotto tale profilo, dunque, si insta affinché codesto ill.mo Tribunale adito voglia accogliere il presente gravame, previa verificazione o consulenza tecnica d'ufficio, con l'adozione delle opportune misure cautelari del caso.

III. Alla luce di quanto sinora dedotto è innegabile che le determinazioni censurate risultino tecnicamente inattendibile e, pertanto, siano meritevole di approfondimento.

Per tale ragione, si insta affinché, ai sensi degli artt. 63, comma 4 e ss. del codice del processo amministrativo, codesto ecc.mo Tribunale voglia disporre una verificazione o una consulenza tecnica d'ufficio, al fine di verificare l'erroneità dei provvedimenti impugnati, di accertare l'effettiva condizione clinica del "...omissis..." e di accertare se – come dedotto dalle valutazioni espresse dalle visite e perizie di parte espletate, dopo l'esclusione – il ricorrente presenti un profilo pienamente compatibile con l'idoneità all'arruolamento in qualità di allievo carabiniere.

Nel caso di cui odiernamente si discute «non sussiste la irripetibilità della valutazione compiuta dalla commissione medica e dunque è possibile apprezzare secondo i parametri oggettivi il percorso diagnostico seguito dall'amministrazione per giungere all'accertamento» (Cons. Stato, Sez. III, sentenza n. 6145/2011), anche in considerazione del fatto che il provvedimento dell'Amministrazione risulta innegabilmente contraddetto sia da precedenti valutazioni tecniche [All. 3], che da accertamenti effettuati pochissimo tempo dopo l'esclusione dal concorso [All.ti 3, 4 e 5].

Inoltre, il parere di un organo terzo ed imparziale è indispensabile per decidere un caso come quello di specie, in cui «la documentazione ... di provenienza di strutture specialistiche ... si pone in evidente contraddizione con le risultanze dell'organo tecnico dell'amministrazione» (Cons. Stato, Sez. III, sentenza cit. n. 6145/2011).

Per le ragioni che precedono, si insta affinché l'ecc.mo Tribunale adito, ai sensi dell'art. 65, comma 1 del Codice del processo amministrativo, voglia disporre una verificazione o, se indispensabile, una consulenza tecnica d'ufficio, volte ad accertare l'erroneità del giudizio tecnico gravato e quindi l'illegittimità dell'esclusione del "...omissis..." dal concorso.

Onde, accertata l'erroneità delle determinazioni gravate, voglia l'ill.mo TAR adito accogliere il presente gravame.

Istanza cautelare e di provvedimento monocratico ex art. 56 c.p.a.

Il provvedimento odiernamente impugnato determina per il ricorrente un danno grave, irreparabile e non altrimenti risarcibile, consistente nell'irrimediabile esclusione dal concorso.

Per effetto di questo, infatti, il "...omissis..." vedrebbe preclusa, a causa di provvedimenti illegittimi ed errati e dopo aver brillantemente superato tutte le precedenti prove della procedura, la propria legittima aspettativa di proseguire l'iter concorsuale.

In particolare, risultano tuttora in corso gli accertamenti attitudinali e pertanto l'attesa della fissazione dell'udienza cautelare collegiale, renderebbe vano il presente ricorso, determinando – in mancanza dell'auspicata sospensione dei provvedimenti impugnati e della riammissione, con riserva, del ricorrente al concorso – una stabilizzazione degli effetti di atti palesemente illegittimi, per le ragioni sopra descritte.

L'esito positivo dell'odierno gravame non sarebbe comunque tale da ristabilire la legalità violata e, soprattutto, da salvaguardare la legittima aspettativa del ricorrente a proseguire la selezione "con riserva" ed ad essere inserito in graduatoria.

In tal senso, quindi, il danno odiernamente arrecato al "...omissis..." può dirsi irreparabile e non altrimenti risarcibile ex post.

Pertanto, voglia l'ecc.mo Presidente adito – ai sensi dell'art. 56 del codice del processo amministrativo – sospendere il provvedimento gravato, prima ancora della fissazione della camera di consiglio, al fine di consentire la riammissione con riserva del ricorrente al concorso.

Infine, si insta affinché codesto ill.mo Tribunale, in composizione collegiale, voglia sospendere l'efficacia dei provvedimenti gravati.

P. Q. M.

voglia codesto on.le Tribunale accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare i provvedimenti impugnati, previa sospensione della loro efficacia, anche *ex* art. 56 c.p.a., al fine della riammissione con riserva del "...omissis..." al concorso.

Con ogni conseguente pronuncia in ordine alle spese di giudizio, da distrarsi in favore dello scrivente procuratore, che si dichiara all'uopo antistatario.

Il presente ricorso, inerendo la materia del pubblico impiego, è soggetto al pagamento del contributo unificato nella misura di € 325,00

Palermo, 24 marzo 2023

Avv. Gabriele Licata